

***DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA
INTERFERENZE***

*AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E
SS.MM.II.*

Azienda Committente:
A.S.P. SENECA

Azienda Appaltatrice:

.....

Oggetto Appalto:
Pulizia e fornitura di prodotti igienico-
sanitari

Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto

INDICE

1. PREMESSA	4
2. FIGURE DI RIFERIMENTO	10
3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	11
4. RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO	12
5. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE (<i>a cura dell'appaltatore</i>)	14
6. METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE	15
7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI (tra committente e appaltatore o tra i diversi appaltatori)	17
8 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA	18
Numeri telefonici d'emergenza	20

I GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità:

Datore di lavoro Committente: A.S.P. SENECA
--

Approvazione:

	FIRMA	DATA
Datore di lavoro committente		

Presenza Visione:

	FIRMA	DATA
R.S.P.P.		

INDICE

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione dei rischi costituisce adempimento a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

In questo documento, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 3) del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e della Ditta Appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate/adottabili per eliminare o ridurre tali rischi.

In accordo con quanto previsto dall'art. 26, il documento non affronta i rischi specifici propri dell'attività della Ditta Appaltatrice.

Sono esclusi gli appalti relativi ai cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del D. Lgs. 81/08 per i quali sussiste l'obbligo di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento.

Esso inoltre non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o ai servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08.

Normativa di riferimento

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

ART. 26 D.Lgs. 81/08 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

A	<i>Documento aziendale sotto la completa e diretta responsabilità del datore di lavoro, redatto con il supporto di:</i> BIASCON S.R.L. Via Del Commercio n° 212 - 41038 S. Felice s/P (MO)	
----------	---	---

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

A	Documento aziendale sotto la completa e diretta responsabilità del datore di lavoro, redatto con il supporto di: BIASCON S.R.L. Via Del Commercio n° 212 - 41038 S. Felice s/P (MO)	
---	--	---

Definizioni

- ∞ **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- ∞ **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
- ∞ **Lavoratore subordinato:** colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56).
- ∞ **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- ∞ **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- ∞ **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- ∞ **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

Misure generali di tutela di sicurezza dei lavoratori

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 Vi ricordiamo che l'esecuzione dei lavori presso la nostra sede, nonché eventuali lavori da voi realizzati nell'ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza che, pertanto, ci solleva da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di nostra proprietà che di terzi) che possono verificarsi nell'esecuzione dei lavori stessi.

Ci riserviamo la facoltà di accertare e di segnalarVi, in qualunque momento e con le modalità che riterremo più opportune, la violazione da parte Vostra degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro e in materia ambientale. In caso di violazione dei suddetti obblighi, A.S.P. avrà la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e il risarcimento dei danni per ogni conseguenza dannosa che per tale violazione potrebbe derivare.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

- a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attività;

A	<i>Documento aziendale sotto la completa e diretta responsabilità del datore di lavoro, redatto con il supporto di:</i> BIASCON S.R.L. Via Del Commercio n° 212 - 41038 S. Felice s/P (MO)	
----------	---	---

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.

c) garantire:

- un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri,
- l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprietà e in conformità alle norme di buona tecnica;

d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);

e) fornire un elenco nominativo dei propri dipendenti ed incaricati che lavorano nelle diverse aree della struttura al fine anche di individuare il personale esterno che accede all'interno del sito;

f) far esporre ai lavoratori la tessera di riconoscimento prevista dall'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/08 (obbligatoria anche per i lavoratori autonomi) o provvedere alla compilazione del registro sostitutivo, quando previsto;

g) incaricare personale avente specifica capacità per i lavori in cui è richiesto l'uso di apparecchiature che presuppongano idonea preparazione tecnica; al fine di evitare il verificarsi di infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o negligenza;

f) rispettare le disposizioni più avanti riportate.

Norme comportamentali per le imprese esterne

Come stabilito dall'art 26 del D. Lgs. 81/08 è a Vostro carico, per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività, l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche.

Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente le seguenti note riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, le successive informazioni relative ai rischi specifici e le misure di emergenza e a farle osservare scrupolosamente. I Vostri dipendenti, per tutto quanto loro necessari, dovranno unicamente far capo al loro preposto.

a. L'impiego di attrezzature, macchine, materiale o di opere provvisorie di proprietà della A.S.P. è di norma vietato. Qualora fosse convenuta l'esecuzione da parte nostra di opere complementari all'oggetto del presente contratto o l'uso di nostro materiale, attrezzature, macchine, impianti, resta inteso che, all'atto della consegna di dette opere e/o materiali e previa Vostra necessaria ricognizione, ci rilascerete dichiarazione attestante il rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche onde sollevarci da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni personali o materiali sia di Vostri dipendenti che di terzi.

b. La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra sede è completamente a cura e rischio dell'Assuntore che dovrà provvedere alle relative incombenze.

c. La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa è consentita solo nelle aree adibite a parcheggio e per i soli possessori di permesso, per tutti gli altri è consentita sosta il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro.

d. L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, ecc.), dovrà essere preventivamente autorizzata, Vi preghiamo di informarVi sulle disposizioni interne all'uso vigenti.

e. Non effettuare allacciamenti e distacchi dalla rete di collegamento elettrico, vapore, gas, aria ed acqua, se non dopo autorizzazione.

f. L'accesso agli edifici dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

A	<i>Documento aziendale sotto la completa e diretta responsabilità del datore di lavoro, redatto con il supporto di:</i> BIASCON S.R.L. Via Del Commercio n° 212 - 41038 S. Felice s/P (MO)	
----------	---	---

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.

g. L'orario di lavoro dovrà essere concordato con il Responsabile su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori.

h. A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

Inoltre, i Vostri dipendenti, nella sede, devono osservare scrupolosamente i seguenti obblighi e divieti di seguito indicati:

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- Obbligo di rimuovere eventuali altri impedimenti che possano intralciare il normale svolgimento della attività lavorativa dei dipendenti di A.S.P. creare comunque, situazioni di pericolo.
- Obbligo di segnalare immediatamente il verificarsi di infortuni gravi a dipendenti della ditta appaltatrice e provvedere affinché nulla sia asportato o rimosso dal luogo dell'infortunio senza autorizzazione, indipendentemente dal dovere della ditta di segnalare l'accaduto alle autorità competenti.
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Divieto di utilizzare mezzi ignifori o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- Divieto di emissione di emissioni di fumi / vapori. Qualora l'attività comporti tali emissioni dovranno essere utilizzate misure protettive di aspirazione dei fumi.
- Divieto di produrre rumori molesti all'interno dell'ambiente di lavoro. Qualora lo svolgimento della propria attività dia origine a rumore, l'appaltatore dovrà conformarsi alle disposizioni di legge.

2. FIGURE DI RIFERIMENTO

(Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell'appalto vengono di seguito riportati i nominativi dei responsabili del committente e dell'appaltatore)

Azienda Committente

Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	Paola Perini
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Antonietta Biccocchi
Medico del Lavoro	Dott. Sergio Gambuzzi
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Vincenza Fittipaldi

Addetti squadra antincendio (formati mediante corso):

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

Addetti primo soccorso (formati mediante corso):

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

Azienda Appaltatrice

Legale Rappresentante	
Resp Area con specifica delega in ambito sicurezza conferita dal Legale Rappresentante	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Gli addetti dell'impresa appaltatrice, per la gestione delle emergenze fanno riferimento all'organizzazione ed alle specifiche procedure in essere all'interno del luogo di lavoro della Committente, come definite stessa.

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione Appalto:

Tipologia di contratto e breve descrizione delle attività oggetto del presente appalto: la ditta esecutrice delle attività in appalto si occuperà della pulizia del centro diurno di Anzola Emilia.

Gli addetti della ditta appaltatrice si troveranno ad operare all'interno del centro diurno nel momento in cui gli ospiti ed i lavoratori avranno lasciato i locali.

Descrizione luogo di lavoro:

Luogo di lavoro specifico nel quale si troveranno ad operare gli addetti della ditta appaltatrice: gli addetti dell'impresa appaltatrice si troveranno ad operare in tutti i locali del centro diurno.

Descrizione degli orari di lavoro:

Gli orari di svolgimento del servizio saranno concordati con i responsabili dei singoli centri diurni. In ogni caso gli addetti dell'azienda appaltatrice opereranno sempre in orari in cui non siano presenti operatori ed ospiti.

Descrizione di servizi igienici e spogliatoi

Il committente metterà a servizio dell'appaltatore i servizi igienici presenti, ricordando che essi sono presenti in numero sufficiente in relazione ai lavoratori complessivi e agli ospiti.

In sala da pranzo è presente una cassetta di pronto soccorso ben segnalata.

4. RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Con la presente vengono fornite indicazioni generali circa i rischi specifici esistenti presso la nostra sede di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza in essa adottati.

Per alcuni tipi di attività tali note potrebbero rivelarsi non sufficienti, Vi preghiamo di contattare il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, qualora riteniate necessarie ulteriori informazioni.

Sottolineiamo inoltre l'importanza di continuare tale collaborazione durante l'esecuzione dei lavori, al fine di mantenere effettiva l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi che si rendessero necessarie in relazione alle situazioni affrontate.

Rischio incendio (presenza di mezzi di estinzione, uscite di emergenza e procedure specifiche)

La struttura è considerata a RISCHIO INCENDIO BASSO.

La struttura è organizzata per la gestione delle emergenze incendio.

Sono presenti estintori portatili in numero adeguato e in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Sono esposte le planimetrie di emergenza con le relative vie di fuga da utilizzare in caso di emergenza: Vi invitiamo a prenderne visione, eventuale loro copia potrà essere richiesta alla referente responsabile.

Le vie fuga e le uscite di sicurezza devono rimanere sempre sgombrati da materiali e accessibili.

In caso di incendio non devono essere usati gli ascensori.

ASP SENECA ha messo in atto misure per la gestione delle emergenze, che vengono adottate solo in presenza di proprio personale.

Nel caso di presenza all'interno dei locali di solo personale esterno, si veda l'allegato B.

Emergenza sanitaria

Le emergenze sanitarie che possono coinvolgere il personale dipendente sono gestite secondo le modalità individuate nella procedura primo soccorso e emergenza interna, adottata solo in presenza di proprio personale.

Nel caso di presenza all'interno dei locali di solo personale esterno, si veda l'allegato B.

Rischio Impianti (elettrici, termici, ascensori, ecc.)

Tutte le attrezzature e gli impianti presenti nell'edificio sono rispondenti alle norme di legge e sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche.

Rischi strutturali (Calcinacci, muffe, caduta cornicioni o soffitto, ecc.)

La struttura non presenta problematiche di questo tipo in quanto oggetto di ristrutturazione negli anni.

Rischio chimico

L'azienda da alcuni anni ha avviato un processo sistematico di revisione di tutti i prodotti chimici utilizzati (detergenti e disinfettanti) al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori. Tutti i prodotti contenenti agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione sono stati banditi dalle nostre forniture.

I prodotti classificati come corrosivi sono prevalentemente utilizzati a ciclo chiuso.

In base ai prodotti utilizzati, la frequenza e i DPI forniti ai lavoratori l'esposizione al rischio chimico in struttura è pertanto residuale e determina un RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE.

Le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti eventualmente utilizzati da A.S.P. SENECA sono disponibili presso il Servizio Prevenzione e Protezione. L'elenco completo dei prodotti è disponibile presso il S.P.P.

Rischio macchine e attrezzature

Tutte le macchine e le attrezzature presenti nell'edificio sono rispondenti alle norme di legge e sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche.

Rischio vibrazioni e rumore

Per quanto riguarda il rischio vibrazioni esso non è presente all'interno del ciclo della struttura; in merito al rumore, invece, viste le attività e le mansioni svolte, risultata IMPROBABILE.

Movimentazione manuale dei carichi

Il rischio dovuto a movimentazione manuale dei carichi è legato principalmente a operazioni di sollevamento dei pazienti e movimentazione di merci. In merito alla movimentazione degli ospiti Si ricorda comunque che essi sono autosufficienti.

Tutte le attività di movimentazione svolte dal personale di assistenza possono rappresentare possibilità di ingombro delle vie di percorrenza interna e esterna.

Rischio biologico

Il rischio è generalmente legato al contatto accidentale con liquidi biologici (sangue, feci, urine) potenzialmente infetti.

Nella struttura la presenza di agenti biologici, anche di quelli classificati nel gruppo 3, è da considerarsi quale un epifenomeno indesiderato ma inevitabile e pertanto valutata come POSSIBILE.

I principali agenti biologici identificati nella valutazione dei rischi aziendale sono: HBV, HCV, HIV, Micobacterium tuberculosis, Micobacterium africanum, Micobacterium bovis e Salmonellae spp.

Si ricorda che le attività assistenziali in cui vi può essere presenza di agenti biologici e un rischio da esposizione dei lavoratori, sono la medicazione di eventuali ferite e l'igiene della persona.

Altri rischi, quali scivolamento, inciampi, urti e contusioni

Rischi quali scivolamento inciampi, urti e collisioni, ecc, sono da ritenersi POSSIBILI in quanto la struttura, può presentare qualche ostacolo (sedie, mobilio, ecc...).

Si ricorda comunque che gli ambienti non presentano di norma rischi particolari. Le aree di transito sono di larghezza adeguata, con pavimentazione uniforme e non scivolosa. Le vie di esodo e le uscite di emergenza sono segnalate con planimetrie di emergenza e segnaletica verticale.

Gli oggetti sono immagazzinati in modo ordinato e stabile, tale da evitare cadute accidentali. Gli oggetti stoccati non rappresentano intralcio per gli operatori.

Le operazioni di pulizia dei pavimenti devono essere segnalate con apposito cartello che indichi il pavimento bagnato.

5. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE (a cura dell'appaltatore)

Vengono di seguito indicati i rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto di appalto ed ai quali possono essere esposte persone terze e i relativi comportamenti di prevenzione messi in atto dall'azienda appaltatrice.

Potenziali Rischi	Descrizione	Misure preventive
Scivolamento	In seguito alle operazioni di pulizia e lavaggio dei pavimenti, quest'ultimi possono essere scivolosi.	L'addetto segnala con appositi cartelli la presenza del pavimento bagnato.
Inciampi, urti e contusioni	Nel caso in cui l'appaltatore depositi oggetti lungo le vie di transito, quali carrelli della biancheria, carrelli delle pulizie ecc....	L'appaltatore provvede a sistemare eventuali oggetti in modo da lasciare i percorsi liberi da ingombri.
Rischio chimico	L'addetto utilizza prodotti chimici durante le attività di pulizia.	I centri diurni mettono a disposizione idonei locali dove gli addetti dell'azienda appaltatrice possono immagazzinare i prodotti che utilizzano per lo svolgimento delle mansioni in oggetto.

6. Metodologia e criteri adottati per la valutazione del rischio da interferenze

La metodologia adottata per la valutazione del rischio di interferenza tiene conto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

In particolare tale valutazione può essere schematizzata nei seguenti punti:

- 1 - valutazione delle probabilità (**P**) e dei danni (**D**) potenziali connessi ai rischi individuati;
- 2 - valutazione dell'esposizione (**E**) dei lavoratori al rischio individuato;
- 3 - calcolo dell'**Indice integrato (R)** di rischio come prodotto dei tre fattori di cui è stata effettuata la valutazione ai suddetti punti:

$$R = \text{Indice integrato} = P \times D \times E.$$

Metodi adottati per la valutazione del singolo rischio (Px Dx E)

La stima della probabilità e del danno è stata composta tramite quattro indici, ripresi dalla pubblicazione "Linee guida per la valutazione dei rischi" dell'ASSOPIASTRELLE" ed integrati con quelli riportati sulla "Valutazione dei rischi sul posto di lavoro" del GAH, comitato consultivo CE. Il significato degli indici è riportato nelle seguenti tabelle:

Classificazione danno (D)	Accadimento
1 Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Lesioni reversibili inferiori ai 40 giorni.
2 Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Lesioni reversibili superiori ai 40 giorni.
3 Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente rilevanti.
4 Molto grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Classificazione sostanze come cancerogene: R45 ("Può provocare il cancro") e R49 ("Può provocare il cancro per inalazione"). Cancerogene IARC: 1/2°/2B; ACGIH: A1, A2.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.

Classificazione Probabilità (P)	Anomalia rilevata
1 Improbabile	Può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Classe di rischio biologico 1.
2 Possibile	Può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti episodi sporadici. Classe di rischio biologico 2.
3 Probabile	Può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno Classe di rischio biologico 3.
4 Molto Probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda o in aziende simili. Classe di rischio biologico 4.

La fase in cui si è valutata l'esposizione dei lavoratori al rischio, è stata condotta introducendo un successivo coefficiente, che tiene conto della frequenza e della durata del periodo di esposizione del lavoratore. Anche in questo caso sono stati assegnati quattro livelli, il cui significato è riportato nella seguente tabella:

Classificazione Esposizione (E)	Tipo di esposizione
0,5 Limitata	Operazioni saltuarie o comunque effettuate con una periodicità inferiore ad una volta al giorno. Esposizione, ad agenti chimici o fisici, saltuarie (inferiore ad una volta al giorno) e, comunque, di durata limitata (inferiore ad 1 ora).
1 Significativa	Operazioni svolte una volta al giorno con esposizione, ad agenti chimici o fisici, non superiore ad 1 ora.
1,5 Rilevante	Operazioni ripetitive nel giorno, con esposizione, ad agenti chimici o fisici, di durata compresa tra 1 e 3 ore per giorno.
2 Molto rilevante	Operazioni continuate nel giorno con esposizione, ad agenti chimici o fisici, di durata superiore alle 3 ore per giorno.

7. Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori (tra committente e appaltatore o tra i diversi appaltatori)

Dovranno essere analizzate, determinate ed elencate le misure di prevenzione e protezione e le cautele che dovranno essere adottate, quali orari di lavoro, percorsi di sicurezza, segnaletica, formazione congiunta, ecc.

RISCHIO DOVUTO A INTERFERENZA	NOTE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	P	D	E	IR
Difficoltà di evacuazione	Il rischio è improbabile per la semplicità dei luoghi e per l'indicazione delle vie di fuga.	Si allega a questo documento un estratto delle procedure da adottare in caso di emergenza.	1	4	1	4
Inciampi, urti e contusioni	Nel caso in cui l'appaltatore depositi oggetti lungo le vie di transito, quali carrelli delle pulizie ecc....	L'appaltatore provvede a sistemare eventuali oggetti in modo da lasciare i percorsi liberi da ingombri.	2	1	1	2
Scivolamento	Il rischio è possibile per la presenza del pavimento bagnato.	Gli addetti alla pulizia segnalano la presenza di pavimento bagnato mediante apposito cartello. Inoltre operano in orari in cui all'interno del centro diurno non è presente nessuno.	2	2	0,5	2
Rischio chimico	L'addetto utilizza prodotti chimici durante le attività di pulizia.	I centri diurni mettono a disposizione idonei locali dove gli addetti dell'azienda appaltatrice possono immagazzinare i prodotti che utilizzano per lo svolgimento delle mansioni in oggetto. Inoltre tutti i contenitori delle sostanze chimiche devono essere adeguatamente etichettati.	1	2	0,5	1

Ai fini delle misure di prevenzione e protezione saranno effettuate idonee sedute di formazione e informazione con il personale dipendente e con gli addetti della ditta appaltatrice, in occasione degli incontri in materia di procedure per l'emergenza e prove di evacuazione.

A	Documento aziendale sotto la completa e diretta responsabilità del datore di lavoro, redatto con il supporto di: BIASCON S.R.L. Via Del Commercio n° 212 - 41038 S. Felice s/P (MO)	
---	--	---

8 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

A seguito della descrizione dei lavori di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenza relativi all'appalto stesso, si riporta di seguito i costi della sicurezza relativi all'eliminazione delle interferenze .

Misure atte a prevenire le possibili interferenze o comunque a ridurre il rischio	Quantità:	Costo:
Non sono previsti costi aggiuntivi		

Si ricorda che i costi della sicurezza si riferiscono esclusivamente ai costi della sicurezza dovuti ad interferenze e aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti dalle aziende per ottemperare agli obblighi del D. Lgs. 81/08.

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI PER GLI ADDETTI DI DITTE ESTERNE IN MERITO ALLE EMERGENZE

INCENDIO

- Mantenere la calma;
- uscire dallo stabilimento;
- avvertire immediatamente via telefono il Referente dell'azienda committente.

INFORTUNIO

Applicare le proprie procedure aziendali.

FUGHE DI GAS

- Mantenere la calma;
- uscire dallo stabilimento;
- avvertire immediatamente via telefono il Referente dell'azienda committente.

ALLAGAMENTI

- Mantenere la calma;
- uscire dallo stabilimento;
- avvertire immediatamente via telefono il Referente dell'azienda committente.

TERREMOTO

- Restare calmi;
- prepararsi a fronteggiare ulteriori scosse di terremoto;
- se presente, rifugiarsi sotto un tavolo, scegliendo quello maggiormente robusto;
- cercare di addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento;
- allontanarsi da:
 - MURI NON PORTANTI,
 - FINESTRE,
 - SCAFFALI,
 - STRUMENTI E APPARATI ELETTRICI
- aprire le porte con cautela e attenzione,
- spostarsi lungo i muri maestri;
- verificare la presenza di crepe orizzontali sulla muratura: sono indice di sollecitazioni abnormi verso l'esterno;
- terminate le scosse uscire dallo stabile e dirigersi verso i punti di raccolta stando presso essi;
- avvertire il Referente dell'azienda committente;
- non usare accendini e/o fiammiferi: le scosse potrebbero aver lesionato le tubazioni gas;
- non usare i telefoni dell'azienda se non in caso di estrema urgenza.

Numeri telefonici d'emergenza

Emergenza Sanitaria	118
Vigili del Fuoco	115
Soccorso pubblico di emergenza	113
Carabinieri	112